

**CONVENZIONE TRA L'ATS DELLA MONTAGNA E LA ASST
VALTELLINA E ALTO LARIO PER LE MISURE DI PREVENZIONE
E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE –
ANNI 2019/2020/2021**

PREMESSO che

1. Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/4489 del 13/12/2012 e D.G.R. n. X/3190 del 26/02/2015 ha rivisto e aggiornato gli interventi di sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo delle malattie infettive, per la cui completa attuazione sono necessarie delle prestazioni che dovranno essere fornite dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale;
2. fino al 31.12.2018 era in essere una convenzione tra ATS della Montagna e ASST Valtellina e Alto Lario per le misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive;
3. Con DGR n. X/1046 del 17/12/2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine al Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2019" – sub allegato H "Modalità di segnalazione e notifica delle malattie infettive e accertamenti con finalità epidemiologica – Aggiornamento DGR X/3190 del 26/02/2019, Regione Lombardia ha dato indicazioni di carattere generale relative allo scambio di comunicazioni tra gli Enti Coinvolti nel Sistema di Sorveglianza Sanitaria e Controllo delle Malattie Infettive.

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (di seguito denominata ATS), con sede in Sondrio, via Nazario Sauro n. 38, partita I.V.A. 00988200143, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Lorella Cecconami

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario (di seguito denominata ASST), con sede in Sondrio, via Stelvio n. 25, partita I.V.A. 00988090148, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'ASST assicura, nell'ambito dell'attuazione della sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive per il territorio di competenza dell'ATS della Montagna (Distretto Alto Lario e Sondrio), tramite il proprio personale, le seguenti prestazioni per interventi di sanità pubblica:

- Visita specialistica
- Visita di controllo
- Rx torace
- Ricerca dermatofiti
- Coprocultura per ricerca da EHEC-0157:H7
- Ricerca markers epatite A – B – C
- Tipizzazione gruppo meningococco
- Transaminasi GO/GP
- Gamma Glutamil – Transferasi (GGT)
- Emocromo + VES
- Anticorpi antirosolia IgG/IgM
- IgM specifiche antitreponema pallidum, VDRL, TPHA, FTA-ABS
- HIV antigene ed anticorpo
- Determinazione degli anticorpi antitetano

- Igra test

Le prestazioni saranno richieste alla ASST dai Medici Dirigenti afferenti il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) dell'ATS utilizzando la specifica modulistica dalla quale risulta che trattasi di "indagini finalizzate ad interventi di sanità pubblica, senza oneri per l'utente" allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. La richiesta in argomento viene consegnata all'interessato il quale, a sua volta, la consegnerà alla ASST individuata nella richiesta medesima.

Il pagamento da parte di ATS avverrà solo a seguito di presentazione della predetta richiesta e, solo ed unicamente, per le prestazioni contenute nella stessa.

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile, indipendentemente da eventuali liste di attesa.

ARTICOLO 2

Le indagini di tipo diagnostico e di accertamento eziologico, eventualmente prestate in regime di ricovero, sono a carico dell'ASST, come disposto dalla Circolare n. 53/SAN/2005.

ARTICOLO 3

L'ASST, in ottemperanza alla Circolare n. 53/SAN/2005, provvederà a individuare le prestazioni elencate nell'art. 1 con l'apposizione della lettera "Q" nel campo "*Identificativo di prestazione*" del tracciato record del flusso delle prestazioni ambulatoriali ed emetterà fattura per gli importi previsti dal Nomenclatore Tariffario Regionale attualmente vigente; l'ATS potrà effettuare controlli incrociati tra quanto rendicontato in fattura e quanto inserito nel file di rilevamento del flusso delle prestazioni ambulatoriali.

L'importo totale di dette prestazioni è previsto in € 22.500,00= nel triennio 2019-2020-2021.

ARTICOLO 4

I corrispettivi dovranno essere liquidati all'ASST entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo conguaglio annuale.

A tal fine, ASST invia ad ATS (SC Malattie Infettive), per le relative verifiche, un elenco delle prestazioni eseguite sulla base delle richieste della ATS nell'ambito delle attività di sanità pubblica oggetto della presente convenzione. L'elenco deve essere redatto nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 con particolare riferimento al principio della c.d. "minimizzazione dei dati".

ARTICOLO 5

L'ASST si impegna a garantire, a proprie spese, adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile ai medici interessati all'effettuazione delle prestazioni elencate nell'articolo 1.

ARTICOLO 6

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2021, fatta salva l'eventuale disdetta da comunicarsi da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite indirizzo pec del protocollo aziendale con preavviso di trenta giorni. Nelle more del perfezionamento degli atti di rito si conviene di regolare eventuali pregressi reciproci rapporti a norma del presente accordo.

ARTICOLO 7

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Titolare del trattamento dei dati è l’ATS della Montagna.

L’ASST viene nominata, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, Responsabile del trattamento dei dati personali eseguito nell’ambito delle attività di cui al presente accordo. Le parti sono tenute, altresì, all’osservanza delle istruzioni individuate nell’atto allegato alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1). Le stesse potranno essere modificate e/o integrate al fine di garantire l’adeguamento della convenzione a nuove disposizioni regionali, nazionali e comunitarie o per la necessità di rivedere le condizioni previste nella presente convenzione.

Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, accettano anche il contenuto del predetto allegato e si impegnano a rispettarne le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie nei termini di cui sopra.

Il trattamento ha finalità di tutela della salute pubblica e quindi di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive, comprese le emergenze internazionali. I dati oggetto di trattamento sono i dati personali e in particolare quelli relativi alla salute, come definiti dall’art. 4 del Reg. UE 679/2016.

La durata del trattamento, inteso quale utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra, coincide con quella della presente convenzione. E' comunque considerato legittimo il trattamento eseguito dall'ASST nelle more dell'eventuale rinnovo dell'accordo di cui trattasi. La conservazione dei dati personali viene garantita in conformità alla vigente normativa in materia. I dati oggetto di trattamento sono i dati personali, anche relativi alla salute, che riguardano una persona identificata o identificabile.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

ARTICOLO 8

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui hanno preso visione sui rispettivi siti internet aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

La violazione delle disposizioni di cui sopra da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Il mancato rispetto di una delle clausole della presente convenzione può determinare la risoluzione del diritto della stessa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a imposta di bollo fin dall'origine, a carico dell'ATS Montagna ai sensi dell' art. 2, parte I, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto. Tale onere sarà anticipato dall'ASST e successivamente rimborsato dall'ATS.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

ARTICOLO 10

Le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letta, approvata e sottoscritta

Azienda Socio Sanitaria Territoriale

Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Generale

Dott. Tommaso Saporito

Agenzia di Tutela della Salute

della Montagna

Il Direttore Generale

Dott.ssa Lorella Cecconami

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO 1

Istruzioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della convenzione tra la l'ATS della Montagna (Titolare del trattamento) e l'ASST Valtellina e Alto Lario (Responsabile del trattamento) per le misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive per gli anni 2019/2020/20121.

OBBLIGHI E ISTRUZIONI

L'ASST Valtellina e Alto Lario, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679, è tenuta a:

garantire che le persone a qualsiasi titolo autorizzate a trattare i dati a carattere personale (dipendenti, consulenti, collaboratori, altri soggetti):

a. rispettino la riservatezza sull'attività svolta;

b. ricevano, prima dell'inizio delle attività di trattamento, la necessaria formazione in materia di protezione dei dati a carattere personale e le istruzioni di cui al presente allegato;

tenere il Registro delle Attività di Trattamento del Responsabile ai sensi dell'art. 30 comma 2 del citato Regolamento;

adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio rilevato in conformità all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione dei dati personali;

segnalare, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, al Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottare direttamente e/o proporre l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;

curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle attività di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare;

informare, consultare e collaborare con il Titolare in merito a tutte le questioni che attengono al trattamento dei dati personali nell'ambito della convenzione di cui trattasi (ad es. richieste del Garante Privacy, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach...) per la risoluzione delle stesse;

collaborare con il Garante Privacy nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso, o supportando il Titolare in tali adempimenti;

consentire al Titolare, come da Reg. UE 2016/679, di effettuare verifiche periodiche in relazione al rispetto delle istruzioni operative e della vigente normativa.

DIVIETI

Alla L'ASST Valtellina e Alto Lario è fatto divieto di:

diffondere i dati personali comunicati nell'ambito della convenzione in argomento;

comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;

effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione della convenzione in oggetto e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare;

ricorrere ad altro Responsabile senza preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento (art. 20 comma 2 e 4 del Reg. UE 2016/679).